

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20075 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 14/07/2021



ORDINANZA

sul ricorso 20884-2016 proposto da:

BASTIANUTTO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio
dell'avvocato MARCO CORRADI, rappresentato e difeso
dall'avvocato LUCA PAVANETTO;

- ricorrente -

contro

RUFFIN SILVIA, RUFFIN ACHILLE, rappresentati e difesi
dall'avv. MARIA MAZZARI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 850/2016 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, below the text of the ordinance.

2021


975

9

consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO
GORJAN;



Arbitrato in Italia





Fatti di causa

Giovanni Bastianutto ebbe ad evocare avanti la Corte d'Appello di Venezia Achille Ruffin e Silvia Ruffin impugnando per nullità il lodo parziale e quello definitivo emessi tra le parti dall'Arbitro, rispettivamente il 5.2.2009 ed il 24.6.2009.

Silvia Ruffin e Giovanni Bastianutto ebbero a stipulare contratto preliminare di compera-vendita di immobile e garage per la somma di € 228.000,00 - importo fornito alla figlia da Achille Ruffin - poi seguito dalla stipula del contratto definitivo.

Tuttavia, dopo detta stipula, i Ruffin vennero a conoscere che l'immobile acquistato era stato realizzato mediante contribuzione pubblica, sicché non poteva essere alienato ad un prezzo superiore ad € 115.00,00.

Di conseguenza dedussero la nullità della clausola del contratto definitivo afferente la parte di prezzo superiore al limite di legge, che chiesero in restituzione al Bastianutto, inutilmente.

Avviato il giudizio arbitrale resistette il Bastianutto, che contestava la possibilità di procedere a giudizio arbitrale posto che, nel contratto definitivo non era stata riprodotta la clausola arbitrale presente in preliminare, ma l'Arbitro rigettò la sua eccezione - con il lodo parziale - e, nel merito - con il lodo definitivo -, accolse solo la domanda restitutoria svolta da Silvia Ruffin.

Avverso ambedue i lodi, il Bastianutto propose impugnazione avanti al Corte d'Appello di Venezia, che rigettò la stessa posto che



la clausola compromissoria, presente nel preliminare, manteneva la sua validità, in quanto autonoma, anche se non riprodotta nel contratto definitivo, e che la censura afferente l'ammissione delle prove non configurava vizio di nullità in forza delle previsioni tipizzate ex art 829 cod. proc. civ.

Avverso la sentenza resa dalla Corte marciara il Bastianutto ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Hanno resistito con controricorso, illustrato anche con nota difensiva, i consorti Ruffin.

E' intervenuto il P.G. nella persona del dott. Lucio Capasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto da Giovanni Bastianutto s'appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione del disposto ex art 829 comma 2 n° 1 cod. proc. civ. in quanto la Corte marciara ha errato nel rigettare la sua eccezione di carenza di giurisdizione dell'Arbitro posto che il contratto preliminare, stipulato tra le parti e portante la clausola compromissoria, venne superato dal contratto definitivo di compera vendita dell'immobile - il cui prezzo è oggetto di contesa - nel quale non era più riprodotta la citata clausola.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a vertical line followed by a series of loops and a final flourish.



Pertanto il regolamento contrattuale esistente tra le parti – come insegna al riguardo detta Suprema Corte – non era determinato più dal preliminare, poiché superato dalla pattuizione del contratto definitivo, bensì dalla disciplina in quest'ultimo portata.

L'argomento critico sviluppato richiama l'insegnamento di questa Suprema Corte in tema di rapporti tra la disciplina pattizia contenuta nel preliminare e nel definitivo, ma non si confronta invece con lo specifico e consolidato insegnamento – appositamente richiamato dalla Corte lagunare – di questa Suprema Corte in *subiecta materia*.

Difatti – Cass. n° 22608/12, Cass. n° 8868/14 e Cass. n° 1439/20 – l'argomento critico svolto nel ricorso non supera l'affermazione che la clausola arbitrale è pattuizione autonoma poiché di natura processuale rispetto al regolamento contrattuale sostanziale del preliminare e del definitivo sicché la mancata riproduzione della stessa nel contratto definitivo non assume alcun rilievo, salvo che nel definitivo sia espressamente pattuito il suo superamento.

La Corte marciata s'è attenuta a detto insegnamento, sicché la violazione di legge denunciata non si configura.

Con la seconda ragione di doglianza il Bastianutto denuncia violazione della norma ex art 829 comma 1 n° 11 cod. proc. civ. poiché la Corte serenissima non ha rilevato la contraddittorietà presente nel lodo definitivo in relazione alla pronuncia circa l'incapacità della teste Milzani, avendo l'Arbitro nel medesimo



tempo rilevato che la stessa era sia capace che incapace a rendere testimonianza.

La censura proposta s'appalesa siccome inammissibile, posto che l'argomento critico svolto risulta portato alla motivazione esposta nel lodo arbitrale e, non già, alla puntuale motivazione illustrata, con riguardo alla censura per nullità avanzata dal Bastianutto, dalla Corte marciata.

Difatti il Collegio serenissimo ha posto in evidenza come la contraddittorietà, sanzionata con la nullità ex art 829 n° 11 cod. proc. civ., riguarda le disposizioni contenute nel lodo e, non già, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle disposizioni adottate - Cass. sez. 1 n° 291/21, Cass. sez. 1 n° 11895/14 -.

Solo la presenza di contraddittorietà nelle argomentazioni svolte nella motivazione del lodo che, anche, impediscono di apprezzare la *ratio decidendi* assume rilievo come motivo di nullità per assenza di motivazione.

In ogni altra ipotesi le contraddizioni tra argomentazioni della motivazione non assumono rilievo in difetto di espressa previsione normativa che disponga la nullità in presenza di tale vizio.

La Corte lagunare ha puntualmente esaminata la questione dedotta al riguardo e - sulla scorta del principio di diritto messo in rilievo dall'insegnamento di legittimità richiamato - ha evidenziato come in effetti le contestazioni mosse attingevano il merito della scelta, in ordine alla capacità della teste, fatta dall'Arbitro e come queste

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke.



nemmeno chiarivano in che cosa consisteva la contraddittorietà dedotta.

Al rigetto del ricorso segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna del Bastianutto alla rifusione verso le parti resistenti, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome tassato in dispositivo.

Al rigetto dell'impugnazione segue l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore versamento del contributo unificato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti, in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 16 marzo 2021.